



Al Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Università degli Studi di Milano

**Oggetto: Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sull'Ipotesi di Accordo sull'utilizzo
dei metadati e dei log ex articolo 4 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)**

Introduzione

Il giorno 11 dicembre 2025, le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale dell'Ateneo hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo sull'utilizzo dei metadati e dei log ex articolo 4 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)

1. Il contesto normativo e il dettato contrattuale di riferimento

La normativa di riferimento ricomprende necessariamente

- la Legge 20 maggio 1970, n. 300, (lo Statuto dei Lavoratori), e in particolare l'art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo), che dispone: “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”;
- il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e l'art. 88, in particolare, che individua tassativamente le finalità (ovvero quelle organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale) per le quali gli strumenti, dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza



dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati nel contesto lavorativo, prevedendo garanzie procedurali e in particolare le disposizioni in materia di sicurezza informatica e sull'utilizzo di servizi e strumenti infotelematici;

In questo quadro normativo di per sé composito si è inserito il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 364 del 6 giugno 2024, che fornisce nuove indicazioni sul trattamento dei metadati della posta elettronica e sui tempi di conservazione, precisando che la raccolta dei metadati per un lasso di tempo più esteso di 21 giorni, anche per finalità di sicurezza informatica e tutela del patrimonio, comporta un controllo a distanza dei lavoratori e richiede l'esperimento delle garanzie previste dal comma 1 dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Sono di recente emanazione anche la Direttiva (UE) 2555/2022 [NIS2], relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, stabilendo standard elevati di sicurezza informatica all'interno dell'Unione Europea a protezione delle infrastrutture critiche e del miglioramento della resilienza delle reti e dei sistemi informativi essenziali per la società e l'economia. La Direttiva NIS2 ha esteso l'elenco dei settori considerati critici dal punto di vista della sicurezza informatica e con Determinazione del Direttore generale dell'ACN n. 63819 del 25 febbraio 2025 l'Università degli Studi di Milano è stata individuata per le finalità dalla predetta legge in qualità di "Soggetto Importante" tenuto, tra gli altri obblighi, all'adozione di misure di sicurezza specifiche per la gestione di rischi informatici che includono anche la gestione della sicurezza della catena di approvvigionamento (supply chain), la sicurezza delle comunicazioni, la gestione delle vulnerabilità e la formazione dei/delle dipendenti;

Infine le "Linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio" pubblicate a novembre 2024 dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), le quali prevedono che le politiche di sicurezza adottate per la gestione dei log esistenti, con particolare riguardo all'integrità e alla disponibilità dei log, devono prevedere la loro conservazione in modo sicuro, possibilmente centralizzato, per almeno 24 mesi.

2. Dettaglio dei contenuti stabiliti nell'Ipotesi di Accordo

L'Ipotesi di Accordo prende atto che l'Ateneo in funzione delle proprie esigenze organizzative e funzionali e nel pieno rispetto dello Statuto dei Lavoratori, adotta Strumenti e Servizi ICT che, seppur indirettamente, potrebbero consentire forme di controllo a distanza (cosiddetto controllo preterintenzionale) e il trattamento di dati personali relativi ai/alle lavoratori/trici attraverso sistemi che generano, raccolgono e conservano log e metadati. Al tempo stesso l'Ateneo garantisce che l'utilizzo di tali strumenti e servizi informatici non sia finalizzato a controlli sistematici o preordinati sulla diligenza del personale in relazione al rispetto



dell'orario di lavoro (ad eccezione dei sistemi specifici per la rilevazione delle presenze) o sulla correttezza nello svolgimento della prestazione lavorativa. Nella gestione dei controlli su Strumenti e Servizi ICT viene posta particolare attenzione ad evitare qualsiasi limitazione ingiustificata dei diritti e delle libertà fondamentali dei/delle lavoratori/trici. L'Ipotesi di Accordo elenca le tipologie di metadati utilizzate e i relativi tempi di conservazione, oltre agli strumenti di raccolta e monitoraggio dati e gli eventuali controlli. Sottolinea infine l'importanza e la strategicità della formazione e della comunicazione al personale sul tema.

3. Risorse finanziarie

Per quanto attiene al profilo finanziario e delle risorse disponibili per l'utilizzo dei metadati e dei log ex art. 3 della legge 300/1970, si specifica che la citata Ipotesi non presenta implicazioni economico-finanziarie per il bilancio universitario, in quanto in seguito alla sua introduzione viene mantenuto uno *status* di risorse invariato.

Milano, 11 dicembre 2025

Il Direttore Generale
Angelo Casertano

Daniela Falcinelli
Dirigente Responsabile
Direzione Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane